



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE MARITTIMA DEL LAZIO

Decreto n. ____ / 2023

Il Direttore Marittimo di Civitavecchia:

- VISTO: il Dispaccio n. 0021686 in data 11.07.2023 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture Portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne –, ha approvato, ai sensi dell'articolo 91 cod. nav., le variazioni delle tariffe di pilotaggio vigenti dal 20 luglio 2023 al 30 giugno 2025;
- VISTO: il Dispaccio n. 0021825 in data 11.07.2023 (così come integrato con email in data 18.07.2023, acquisita, in pari data, al protocollo di questa Amministrazione al n. 50040), con il quale la stessa Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha trasmesso gli schemi dei decreti tariffari per il servizio di pilotaggio, relativi ai porti ricompresi nella giurisdizione della Direzione Marittima di Civitavecchia;
- VISTI: l'art. 91 del Codice della Navigazione e gli artt. 130, 132, 133 e 134 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
- VISTE: le circolari titolo "Porti", serie VI n°31 in data 27.10.1971 e n°91 in data 05.07.1990 dell'ex Ministero della Marina Mercantile, relative all'introduzione del correttivo al parametro di stazza ai fini del pagamento dei servizi portuali basati su tali parametri e le precisazioni ivi fornite circa l'applicabilità del citato correttivo;
- VISTO: il Dispaccio n°5203268 in data 18.11.1995 dell'ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione che introduce nuovi parametri di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio;
- VISTO: il Decreto di obbligatorietà del servizio di pilotaggio in data 08.05.2001, e successive modifiche ed integrazioni, per il porto di Civitavecchia;
- VISTO: il Decreto di obbligatorietà del servizio di pilotaggio in data 21.07.2003, e successive modifiche ed integrazioni, per il porto di Fiumicino;
- VISTO: il proprio decreto n°22/2022 del 25.02.2022 relativo alle tariffe di Pilotaggio per i Porti di Civitavecchia e Fiumicino in vigore dal 01.03.2022;
- RITENUTO necessario dare esecuzione al predetto adeguamento tariffario:

DECRETA

CAPO I PORTO DI CIVITAVECCHIA Articolo 1

Le tariffe per il servizio di pilotaggio nel Porto di **Civitavecchia** sono così determinate:

1) Servizio reso a bordo:

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

| Scaglioni in G.T delle navi pilotate | Tariffa base € |
|--------------------------------------|----------------|
| 0 - 500 | 51,80 |
| 501 - 1.000 | 56,90 |
| 1.001 - 2.000 | 89,73 |
| 2.001 - 3.500 | 140,07 |
| 3.501 - 5.000 | 195,52 |
| 5.001 - 7.000 | 231,99 |
| 7.001 - 10.000 | 312,98 |
| 10.001 - 15.000 | 386,66 |
| 15.001 - 20.000 | 425,32 |
| 20.001 - 25.000 | 457,43 |

Per ogni ulteriore
Scaglione di 5.000 GT

Euro 40,14

1.2 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente articolo 1.1 incrementata del 20,48%.

1.3 Per le navi petroliere con zavorra segregata (SBT), Reg. CE n° 2978/94, che operano alla Torre Petrolifera o che si ancorano nel settore B, così come individuato dal vigente Decreto di obbligatorietà.

Scaglioni in G.T delle navi pilotate Tariffa base €

| | | |
|----------|--------|--------|
| 0 - | 500 | 96,87 |
| 501 - | 1.000 | 106,40 |
| 1.001 - | 2.000 | 167,79 |
| 2.001 - | 3.500 | 261,94 |
| 3.501 - | 5.000 | 365,62 |
| 5.001 - | 7.000 | 433,82 |
| 7.001 - | 10.000 | 585,27 |
| 10.001 - | 15.000 | 723,05 |
| 15.001 - | 20.000 | 795,35 |
| 20.001 - | 25.000 | 855,39 |

Per ogni ulteriore
scaglione di 5.000 GT

Euro 75,05

Alle petroliere che si trovano all'ancora nel settore B, così come individuato dal vigente Decreto di obbligatorietà e che muovono con pilota a bordo per ormeggiare alla Torre petrolifera, sarà applicata una maggiorazione pari al 40% della tariffa di cui sopra.

Per le petroliere che, all'arrivo, richiedessero il pilota a bordo per l'ancoraggio nel settore B sarà applicata la tariffa di cui sopra.

1.4 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente articolo 1.1 incrementata del 20,48%.

1.5 Alle navi traghetto Tr (ro-ro) merci e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbaco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate Tariffa base €

| | | |
|---------|-------|--------|
| 0 - | 500 | 43,61 |
| 501 - | 1.000 | 47,90 |
| 1.001 - | 2.000 | 75,54 |
| 2.001 - | 3.500 | 117,92 |
| 3.501 - | 5.000 | 164,60 |
| 5.001 - | 7.000 | 195,31 |

| | | |
|----------|--------|--------|
| 7.001 - | 10.000 | 263,49 |
| 10.001 - | 15.000 | 325,52 |
| 15.001 - | 20.000 | 358,07 |
| 20.001 - | 25.000 | 385,10 |

Per ogni ulteriore
scaglione di 5.000 GT

Euro 33,79

1.5 bis Alle navi traghetto armate o noleggiate da uno stesso soggetto in forma individuale o associata, in servizio di linea con itinerario e orario prestabiliti, cadenze programmate e rese pubbliche, frequenza regolare annuale tra porti prefissati, si applica la seguente tariffa:

| Scaglioni in G.T delle navi pilotate | Tariffa base € |
|--------------------------------------|----------------|
| 0 - 10.000 | 127,46 |
| 10.001 - 20.000 | 143,40 |
| 20.001 - 30.000 | 159,33 |
| 30.001 - 40.000 | 175,26 |
| 40.001 - 50.000 | 191,20 |
| 50.001 - 60.000 | 207,13 |

Nb: la tariffa va applicata alla stazza risultante dall'applicazione del correttivo previsto per le navi traghetto.

1.6 Per le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94, che operano al terminale marittimo di **Torrevaldaliga Nord**.

Scaglioni in G.T delle navi pilotate Tariffa base €

| | | |
|----------|--------|--------|
| 0 - | 500 | 96,87 |
| 501 - | 1.000 | 106,40 |
| 1.001 - | 2.000 | 167,79 |
| 2.001 - | 3.500 | 261,94 |
| 3.501 - | 5.000 | 365,62 |
| 5.001 - | 7.000 | 433,83 |
| 7.001 - | 10.000 | 585,27 |
| 10.001 - | 15.000 | 723,05 |
| 15.001 - | 20.000 | 795,35 |
| 20.001 - | 25.000 | 855,40 |

Per ogni ulteriore

scaglione di 5.000 GT

Euro 75,05

1.7 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente articolo 1.1 incrementata del 20,48%.

1.8 Alle navi che si trovano all'ancora nel settore A (così come individuato nel vigente Decreto di obbligatorietà) e che muovono con pilota a bordo per ormeggiare al terminale marittimo di Torre Valdaliga Nord, sarà applicata una maggiorazione del 40% della tariffa di cui sopra.

Per le navi che all'arrivo richiedessero il pilota a bordo per l'ancoraggio nel suddetto settore A sarà applicata la tariffa base di cui sopra.

Qualora sia richiesta su allerta dell'Autorità Marittima e del Comando della nave la presenza del pilota al terminale marittimo di Torre Valdaliga Nord in previsione di un eventuale disormeggio o di un movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale al 50% della tariffa base per la prima mezz'ora. Per le successive due ore è dovuto un compenso per ogni ora uguale al 25% della tariffa base. Per l'ulteriore periodo di tempo successivo alle prime due ore è dovuto un compenso aggiuntivo pari al 12% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa.

1.9 Alle navi destinate agli ormeggi della Roma Marina Yachting si applicano le seguenti tariffe:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate Tariffa base €

| | | |
|---------|-------|--------|
| 0 - | 500 | 107,03 |
| 501 - | 1.000 | 160,54 |
| 1.001 - | 2.000 | 214,05 |

Per ogni ulteriore

scaglione di 1.000 GT

Euro 52,94

Per le navi che usufruiscono del servizio in VHF alla partenza si applicano le suddette tariffe ridotte del 50%.

Sulle tariffe sopra indicate vanno calcolate le maggiorazioni di cui all'art. 17 e le agevolazioni di cui all'art.5.

Inoltre, alle predette navi che si avvalgono del servizio di pilotaggio a bordo o in VHF e che nel corso della permanenza nel porto di Civitavecchia effettuano più approdi si applicano le seguenti tariffe

| | |
|------------------------|---------------------|
| Dal 1° al 3° approdo | 100% della tariffa; |
| Dal 4° al 10° approdo | 70% della tariffa; |
| Dal 11° al 20° approdo | 60% della tariffa; |
| Oltre il 20° approdo | 50% della tariffa |

Le eventuali maggiorazioni espresse in percentuale devono calcolarsi sulla tariffa ridotta.

2) Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

| Scaglioni in G.T delle navi pilotate | Tariffa base € |
|--------------------------------------|----------------|
| 0 - 500 | 16,05 |
| 501 - 1.000 | 17,50 |
| 1.001 - 2.000 | 25,54 |

2.2 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

| Scaglioni in G.T delle navi pilotate | Tariffa base € |
|--------------------------------------|----------------|
| 2.001 - 3.500 | 23,35 |
| 3.501 - 5.000 | 33,56 |
| 5.001 - 7.000 | 40,13 |
| 7.001 - 10.000 | 53,99 |
| 10.001 - 15.000 | 66,39 |
| 15.001 - 20.000 | 73,68 |

Articolo 2

Le tariffe di cui all'art.1 si applicano per il pilotaggio in entrata, in uscita e per i movimenti all'interno del porto nonché per l'eventuale ancoraggio.

Articolo 3

I compensi spettanti nei casi previsti negli artt.130,132 e 133 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima) sono disciplinati come segue:

1) Quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del porto di recarsi fuori dai limiti territoriali previsti dal "regolamento per il servizio di pilotaggio", qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso è il seguente:

a) se la prestazione viene effettuata entro le tre miglia dal limite suddetto:

| | Euro |
|------------------------------|-------|
| - per navi da 0 a 2000 GT | 17,74 |
| - per navi da 2001 GT in poi | 17,74 |

b) se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle tre miglia dal limite suddetto:

| | Euro |
|------------------------------|-------|
| - per navi da 0 a 2000 GT | 24,94 |
| - per navi da 2001 GT in poi | 26,30 |

2) Quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del Porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

| | |
|------------------------------|-------|
| | Euro |
| - per navi da 0 a 2000 GT | 42,07 |
| - per navi da 2001 GT in poi | 47,34 |

3) Quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore ad un'ora per le navi traghetto e alle due ore e trenta minuti per le altre navi, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio.

Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli Ufficiali.

4) Quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora o frazione di ora, per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

| | |
|------------------------------|-------|
| | Euro |
| - per navi da 0 a 2000 GT | 17,74 |
| - per navi da 2001 GT in poi | 17,74 |

Al pilota è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

5) Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo del 50% della tariffa base.

La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo sino ad un massimo di trenta minuti senza che sia iniziata la manovra.

Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre trenta minuti, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore trenta minuti di attesa prima dell'inizio della manovra.

6) Quando il pilota si dirige incontro ad una nave su richiesta dell'agenzia o della Capitaneria di Porto o della nave e questa arriva in ritardo o non arriva, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio.

7) Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra.

Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ora di ulteriore attesa a bordo, prima dell'inizio della manovra.

Articolo 4

Per l'assistenza alle prove in mare o alle compensazioni di bussola, radiogoniometri etc., esplicitamente richiesta dal Comandante della nave, è dovuto al pilota oltre alla tariffa base di pilotaggio un compenso di:

| | Euro |
|------------------------------|-------|
| - per navi da 0 a 2000 GT | 42,07 |
| - per navi da 2001 GT in poi | 47,34 |

Articolo 5

Alle navi armate o noleggiate da uno stesso soggetto in forma individuale o associata che nel trimestre di calendario effettuano più approdi si applicano le seguenti tariffe:

| | |
|------------------------|--|
| Dal 1° al 3° approdo | 100% della tariffa base di cui all'art.1 punto1) |
| Dal 4° al 10° approdo | 70% della tariffa base di cui all'art.1 punto1) |
| Dal 11° al 20° approdo | 60% della tariffa base di cui all'art.1 punto1) |
| Oltre il 20° approdo | 50% della tariffa base di cui all'art.1 punto1) |

Le eventuali maggiorazioni si calcolano sulla tariffa ridotta.

Il soggetto di cui al primo comma, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo di ogni nave avente diritto alle stesse agevolazioni, e comunque non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario, che agisce in suo nome e per suo conto, deve richiedere per iscritto alla Corporazione dei piloti l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo. La richiesta deve indicare le singole navi interessate all'applicazione delle agevolazioni e il soggetto che la arma o le noleggia in via diretta; essa deve anche contenere l'indicazione del soggetto al quale vanno intestate le fatture, che deve essere unico(partita IVA unica).

Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta l'applicazione della tariffa intera di cui all'art.1.

L'approdo è costituito dall'arrivo e dalla partenza della nave. Le prestazioni eventualmente rese durante la permanenza della nave in porto(movimenti da banchina a banchina o verso la rada e viceversa) non concorrono al numero degli approdi e si applica la tariffa di cui la nave beneficia nel corso dell'approdo.

Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF.

Per trimestri di calendario si intendono i seguenti periodi: gennaio-marzo, aprile – giugno, luglio - settembre e ottobre – dicembre.

Articolo 6

I compensi di cui agli articoli 3 e 4 hanno carattere forfettario e non sono pertanto soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste dall'art. 17.

CAPO II

PORTO DI FIUMICINO

Articolo 7

Le tariffe per il servizio di pilotaggio sono così determinate:

A) Tariffe Porto Canale

1) Servizio reso a bordo:

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate Tariffa base €

| | | |
|---------|-------|--------|
| 0 - | 500 | 129,36 |
| 501 - | 1.000 | 149,54 |
| 1.001 - | 3.000 | 266,98 |
| 3.001 - | 5.000 | 376,15 |

Per ogni ulteriore

scaglione di 1.000 GT

Euro 83,49

1.2 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente articolo 1.1 incrementata del 20,48%.

1.3 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate Tariffa base €

| | | |
|---------|-------|--------|
| 0 - | 500 | 59,61 |
| 501 - | 1.000 | 68,91 |
| 1.001 - | 3.000 | 123,02 |
| 3.001 - | 5.000 | 173,33 |

Per ogni ulteriore

scaglione di 1.000 GT

Euro 38,47

2) Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è di 80,57 Euro.

2.2 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi dell'art. 4 comma 2 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è di 42,41 Euro.

B) Tariffe rada di Fiumicino

1) Servizio reso a bordo:

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate Tariffa base €

| | | |
|----------|--------|----------|
| 0 - | 500 | 189,92 |
| 501 - | 1.000 | 233,03 |
| 1.001 - | 2.000 | 288,99 |
| 2.001 - | 3.500 | 422,94 |
| 3.501 - | 5.000 | 568,80 |
| 5.001 - | 7.000 | 771,56 |
| 7.001 - | 10.000 | 1.088,99 |
| 10.001 - | 15.000 | 1.427,53 |
| 15.001 - | 20.000 | 1.709,18 |
| 20.001 - | 25.000 | 1.845,88 |
| 25.001 - | 30.000 | 1.993,59 |
| 30.001 - | 40.000 | 2.186,25 |

Per ogni ulteriore
scaglione di 10.000 GT

Euro 233,03

1.2 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente articolo 1.1 incrementata del 20,48%.

1.3 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate Tariffa base €

| | | |
|----------|--------|----------|
| 0 - | 500 | 87,51 |
| 501 - | 1.000 | 107,38 |
| 1.001 - | 2.000 | 133,16 |
| 2.001 - | 3.500 | 194,89 |
| 3.501 - | 5.000 | 262,10 |
| 5.001 - | 7.000 | 355,53 |
| 7.001 - | 10.000 | 501,79 |
| 10.001 - | 15.000 | 657,79 |
| 15.001 - | 20.000 | 787,57 |
| 20.001 - | 25.000 | 850,56 |
| 25.001 - | 30.000 | 918,62 |
| 30.001 - | 40.000 | 1.007,40 |

Per ogni ulteriore
Scaglione di 10.000 GT

Euro 107,38

1.4 La tariffa base della rada va applicata anche quando a seguito di valutazione effettuata a bordo della nave o nelle sue immediate vicinanze, sia scaturita la decisione ufficiale di non tentare l'ormeggio della nave stessa alla piattaforma cui è destinata.

Alle manovre effettuate per l'imbarco del materiale della raffineria di Roma, la tariffa base della rada va applicata ridotta del 50%.

C) Tariffe terminale marittimo campo boe di Ardea

La tariffa per ormeggio e disormeggio delle navi presso il Campo Boe di Ardea prevede una tariffa unica forfettaria per tutti i tonnellaggi delle navi, con un impiego del pilota dalla partenza al ritorno al Porto di Fiumicino, per un ammontare di Euro 2.500 per ogni prestazione (ovvero Euro 5.000 a nave).

Nel caso in cui venga annullato l'ormeggio per motivi non imputabili al pilota verrà applicata una tariffa forfettaria di Euro 1.250.

Ai disormeggi (per avverse condimeteo o cause non imputabili al pilota) ed i successivi riormeggi sarà applicata la tariffa di Euro 2.500 per ogni prestazione.

Qualora a seguito di richiesta da parte dell'Autorità Marittima, Comando Nave o società Fiamma 2000 Spa, il pilota al termine della manovra di ormeggio debba rimanere a bordo della nave o qualora la manovra stessa superi le 2 ore e 30 minuti, verrà applicata una tariffa forfettaria di Euro 1.000.

Articolo 8

Le tariffe di cui all'art.7 si applicano come segue:

- a) Le tariffe "A" per i pilotaggi in entrata, in uscita nel o dal porto canale, nonché per i movimenti lungo il canale stesso;
- b) La tariffa "B" per i pilotaggi in arrivo e in partenza, nonché per i movimenti in rada.

Articolo 9

La tariffa "A" è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- a) per i pilotaggi di navi che siano costrette per forza maggiore a rientrare nel porto canale nella stessa giornata;
- b) Per i pilotaggi delle bittoline a rimorchio che effettuano operazioni commerciali con navi in andata e ritorno.

Articolo 10

I compensi spettanti nei casi previsti negli artt.130,132 e 133 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima) sono disciplinati come segue:

1) Quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del porto di recarsi fuori dai limiti territoriali previsti dal "regolamento per il servizio di pilotaggio", qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso è il seguente:

- a) se la prestazione viene effettuata entro le tre miglia dal limite suddetto:

| | Euro |
|------------------------------|-------|
| - per navi da 0 a 2000 GT | 68,32 |
| - per navi da 2001 GT in poi | 74,36 |

b) se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle tre miglia dal limite suddetto:

| | Euro |
|------------------------------|--------|
| - per navi da 0 a 2000 GT | 105,08 |
| - per navi da 2001 GT in poi | 116,21 |

2) Quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del Porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

| | Euro |
|------------------------------|--------|
| - per navi da 0 a 2000 GT | 170,95 |
| - per navi da 2001 GT in poi | 182,90 |

3) Quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore ad un'ora per le navi traghetto e alle due ore e trenta minuti per le altre navi, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio.

Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli Ufficiali.

4) Quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora o frazione di ora, per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

| | Euro |
|------------------------------|-------|
| - per navi da 0 a 2000 GT | 68,32 |
| - per navi da 2001 GT in poi | 74,36 |

Al pilota è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

5) Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo del 50% della tariffa base.

La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo sino ad un massimo di trenta minuti senza che sia iniziata la manovra.

Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre trenta minuti, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore trenta minuti di attesa prima dell'inizio della manovra.

6) Quando il pilota va incontro ad una nave su richiesta dell'agenzia o della Capitaneria di Porto o della nave e questa arriva in ritardo o non arriva, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio.

7) Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra.

Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ora di ulteriore attesa a bordo, prima dell'inizio della manovra.

Articolo 11

Per l'assistenza alle prove in mare o alle compensazioni di bussola, radiogoniometri etc., esplicitamente richiesta dal Comandante della nave, è dovuto al pilota oltre alla tariffa base di pilotaggio un compenso di

| | Euro |
|------------------------------|--------|
| - per navi da 0 a 2000 GT | 170,95 |
| - per navi da 2001 GT in poi | 182,90 |

Articolo 12

I compensi di cui agli artt.10 e 11 hanno carattere forfettario e non sono pertanto soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste dall'art.17.

Articolo 13

Alle navi armate o noleggiate da uno stesso soggetto in forma individuale o associata che nel trimestre di calendario effettuano più approdi si applicano le seguenti tariffe:

| | |
|------------------------|--|
| Dal 1° al 3° approdo | 100% della tariffa base di cui all'art.7 punto1) |
| Dal 4° al 10° approdo | 80% della tariffa base di cui all'art.7 punto1) |
| Dal 11° al 20° approdo | 70% della tariffa base di cui all'art.7 punto1) |
| Oltre il 20° approdo | 60% della tariffa base di cui all'art.7 punto1) |

Le eventuali maggiorazioni si calcolano sulla tariffa ridotta.

Il soggetto di cui al primo comma, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo di ogni nave avente diritto alle stesse agevolazioni, e comunque non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario, che agisce in suo nome e per suo conto, deve richiedere per iscritto alla Corporazione dei piloti l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo. La richiesta deve indicare le singole navi interessate all'applicazione delle agevolazioni e il soggetto che le arma o le noleggia in via diretta; essa deve anche contenere l'indicazione del soggetto al quale vanno intestate le fatture, che deve essere unico (partita IVA unica).

Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta l'applicazione della tariffa intera di cui all'art.7.

L'approdo è costituito dall'arrivo e dalla partenza della nave. Le prestazioni eventualmente rese durante la permanenza della nave in porto (movimenti da banchina a banchina o verso la rada e viceversa) non concorrono al numero degli approdi e si applica la tariffa di cui la nave beneficia nel corso dell'approdo.

Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF.

Per trimestri di calendario si intendono i seguenti periodi: gennaio-marzo, aprile – giugno, luglio - settembre e ottobre – dicembre.

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 14

Il valore della stazza (risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione di una delle formule di cui al successivo articolo) andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

Traghetti passeggeri 0,75
(passenger, RO-RO ferries)

Traghetti merci 0,75
(RO-RO General Cargo
RO-RO Cargo Containers Ships
RO-RO cargo Ferries
RO-RO Cargo Vehicles Carries)

Articolo 15

Per le navi dotate del certificato di stazzatura internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, le tariffe del servizio devono intendersi riferite al valore di stazza lorda internazionale (GT) risultante dal certificato stesso.

Per le navi non dotate di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la seguente formula, che il Registro Navale Italiano (R.I.N.A) ha elaborato:

$$\mathbf{GT=K1V(dove\ V =2,832VLT\ e\ K1=0,2+0,02Log10V)}$$

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa riportati, si farà riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella circolare n°653/94:

$$\mathbf{GT = VE \times a}$$

$$\mathbf{Dove\ VE = L \times B \times H}$$

L= Lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;

B=Larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

H=Altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

a=F(VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

| Fino a | VE | A |
|---------------|------------------------|-------------|
| | 400 | 0,58 |
| | 1.000 | 0,43 |
| | 5.000 | 0,35 |
| | 10.000 | 0,34 |
| | 25.000 | 0,33 |
| | 50.000 | 0,32 |
| | 100.000 | 0,31 |
| | 150.000 | 0,30 |
| | 200.000 | 0,29 |
| | 250.000 e oltre | 0,28 |

In via del tutto provvisoria e per casi eccezionali (rappresentati dal fatto che insorgano dubbi sulla veridicità del dato relativo all'altezza totale della nave da utilizzarsi per l'applicazione della formula IMO) è consentito il ricorso al vecchio sistema denominato " VAL",di cui alle tabelle allegate al dispaccio ministeriale n.5203508 in data 05.07.1990, al fine di comparare i valori risultanti dall'applicazione della formula IMO (per le navi traghetto merci corretti con il coefficiente di cui all'articolo precedente) con quelli risultanti dal sistema VAL e commisurare la tariffa del servizio al valore fra i due che risulti più elevato.

Articolo 16

Alle navi militari e alle navi ospedale, nazionali ed estere che richiedono il pilotaggio si applicano le tariffe previste per le navi di cui agli artt. 1 e 7 calcolate sulla base della stazza "standard", determinata con le modalità di cui alle circolari protocollo n°545642 del 27.10.1971 e n° 91 protocollo n° 5203508 del 05.07.1990 ed individuata nelle tabelle alle stesse circolari allegate.

Articolo 17

Alla tariffa base di cui agli artt. 1 e 7, comprese le tariffe per il servizio VHF, vanno addizionate le sottototate maggiorazioni:

A) Per fuori orario

- 1) il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite tra le ore 20.00 e le ore 06.00;
- 2) il 50% della tariffa base per prestazioni eseguite di domenica;
- 3) il 150% della tariffa base per le prestazioni eseguite nei giorni festivi: il 1° Gennaio, il 6 Gennaio, il giorno di lunedì dopo Pasqua, il 25 Aprile, il 1° Maggio, il 2 Giugno, il 15 Agosto, il 1° Novembre, l'8 Dicembre, il 25 e 26 Dicembre, il Santo Patrono. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella di cui al punto 2);
- 4) il 100% della tariffa base per le prestazioni eseguite nella prima domenica di novembre (data in cui ha luogo la celebrazione della festa dell'Unità Nazionale) eventualmente cumulabile con quella di cui al punto 3) nel caso in cui il 1° novembre (festa Ognissanti) cada di domenica.

B) Per carichi pericolosi

1) Il 16% della tariffa base per prestazioni rese a nave che abbiano a bordo merci infiammabili appartenenti alle classi 2,3,4.1 e 4.3 del D.P.R. 9 maggio 1968 n° 1008 o ad esse assimilabili o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore a 65 gradi centigradi.

Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili quando il quantitativo trasportato raggiunga il 25% della portata lorda della nave (DWT).

2) Il 20% della tariffa base quando le prestazioni siano rese:

a) alle navi che abbiano a bordo, per un quantitativo in tonnellate metriche non inferiori al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1^ classe del D.P.R. 9 maggio 1968 n° 1008 o ad esse assimilabili.

b) alle navi vuote e non munite del certificato generale di "gas free" valido al momento del pilotaggio, che siano adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel D.P.R. 9 maggio 1968 n° 1008.

C) Per prestazioni effettuate con un secondo pilota

- il 50% per le prestazioni eseguite con il secondo pilota a bordo.

D) Manovre senza macchine/movimenti

1) per le manovre effettuate senza l'uso delle macchine è prevista una maggiorazione pari al 50% della tariffa base di cui agli articoli 1 e 7.

2) per le manovre da un ormeggio all'altro che impiegano un tempo superiore ad una ora è prevista una maggiorazione del 50% della tariffa base di cui agli articoli 1 e 7.

E) Pontoni con carichi eccezionali

Per i pontoni che trasportano carichi eccezionali la stazza totale sarà calcolata aggiungendo alla stazza del convoglio quella relativa al carico, calcolandola utilizzando i criteri indicati nelle note specifiche per il calcolo dei valori di cui al presente decreto.

Articolo 18

Le tariffe di cui al presente decreto sono comprensive degli oneri sociali, assistenziali e previdenziali nonché degli oneri integrativi per i porti a scarso traffico, affinché tali porti possano mantenere l'efficienza del servizio.

Gli importi relativi a detti oneri sono stati stabiliti nelle misure del 18% per le navi inferiori a 2000 GT e del 25% per le navi superiori a 2000 GT e vengono versati dalle Corporazioni dei piloti al fondo sociale di Mutua Assistenza e Previdenza per i piloti dei porti.

Articolo 19

Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni di pilotaggio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e in particolare del Decreto Legislativo n° 231 del 2002 come modificato dal Decreto Legislativo n°192 del 2012 e, tenendo conto del fatto che la Corporazione dei Piloti è incaricata di pubblico servizio svolto in regime di monopolio legale, nel rispetto da parte di quest'ultima nella parità di trattamento nei confronti degli utenti del servizio.

I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Ferme restando le conseguenze previste dalla citata normativa nel caso di mancato rispetto dei termini, i soggetti che possono usufruire della tariffa ridotta in ragione della frequenza degli approdi, perdono il beneficio della riduzione dal trimestre successivo a quello in cui si sia verificato il mancato pagamento di una fattura nei termini stabiliti e fino al trimestre successivo a quello in cui la predetta fattura venga pagata a meno che la fattura non risulti pagata nell'ambito dello stesso trimestre in cui è avvenuto l'adempimento.

Articolo 20

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il **20 Luglio 2023**.
Il decreto della Direzione Marittima di Civitavecchia n. 22/2022 in data 25/02/2022 è abrogato .

Civitavecchia,

IL DIRETTORE MARITTIMO
C.V. (CP) Michele CASTALDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.